

Pubblicato il 14/05/2020

N. 05125/2020 REG.PROV.COLL.  
N. 07326/2019 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Quater)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 7326 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Antonio Rando, rappresentato e difeso dall'avvocato Ippolito Matrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***per l'annullamento, previa sospensiva,***

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13.3.2019, pubblicato nella G.U.R.I. del 15.03.2019, n. 21, con il quale è stato avviato il procedimento finalizzato all'assunzione di n. 1851 allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame al concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, di cui

all'art. 1, co. 1, lett a), del decreto del Capo della Polizia del 18.05.2017, pubblicato nella G.U.R.I. del 26.05.2017, n. 40;

- del decreto n. 333-B/12D.3.19 del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 19.04.2019, pubblicato nella G.U.R.I. del 23.03.2019, n. 32, con il quale è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale dei soggetti interessati al predetto procedimento finalizzato all'assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato, nonché, specificatamente, degli elenchi di cui agli allegati 1 e 2 al predetto decreto;

- del decreto ministeriale del 13.07.2018 n. 103, recante le norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia, pubblicato nella G.U.R.I. del 07.09.2018, n. 208, nella parte in cui prevede, quale requisito di partecipazione al concorso per il ruolo di agente, il non aver compiuto il ventiseiesimo anno di età;

- di ogni atto, anche endoprocedimentale, comunque non conosciuto, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto.

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 18/11/2019:

- dell'elenco aspiranti da avviare al corso di formazione, costituente graduatoria definitiva, del concorso in esame, pubblicato in data 24.08.2019

- di ogni atto, anche endoprocedimentale, comunque non conosciuto, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto.

Visti il ricorso, l'atto recante motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 12 maggio 2020 il Cons. Mariangela Caminiti;

*Considerato che*

- con ricorso introduttivo il sig. Rando Antonio ha impugnato, chiedendone l'annullamento, il decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del

13.3.2019, con cui è stato avviato il procedimento per l'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del precedente concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti di cui all'art. 1, co. 1, lett. a), del decreto del Capo della Polizia del 18.5.2017; nonché il decreto n. 333-B/12D.3.19 del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 19.4.2019, con il quale è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale dei soggetti interessati al predetto procedimento finalizzato all'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato e gli elenchi di cui agli Allegati 1 e 2 al predetto decreto, ed inoltre ha gravato gli altri atti indicati in epigrafe nella parte in cui lo escludono dalla successiva fase per asserita carenza dei requisiti attinenti all'età;

- il Ministero intimato si è costituito in giudizio in resistenza opponendosi al gravame;

- con ordinanza n. 4652 del 2019 il ricorrente è stato ammesso con riserva alle prove di accertamento dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 335/1982 ed è stato ordinato allo stesso di provvedere all'integrazione del contraddittorio con notifica del gravame per pubblici proclami, fissando per la trattazione del merito l'odierna udienza; e che parte ricorrente ha depositato documentazione comprovante l'avvenuto adempimento della integrazione del contraddittorio;

*Considerato che*

- con successivo atto recante motivi aggiunti, notificato all'Amministrazione resistente e ad un controinteressato, parte ricorrente ha impugnato il decreto contenente l'elenco degli aspiranti da avviare al corso di formazione, costituente graduatoria definitiva, del concorso in esame, pubblicato in data 24.08.2019, deducendo motivi di illegittimità derivata;

*Ritenuto*

- di dover disporre che parte ricorrente provveda all'integrazione del contraddittorio

nei confronti dei soggetti candidati ammessi al corso di formazione di cui all'elenco allegato al decreto del 12 agosto 2019 - impugnato con l'atto recante motivi aggiunti e tenuto conto della chiamata in giudizio di un solo controinteressato - a mezzo di notifica per pubblici proclami mediante la pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione di un sunto dell'intero gravame, degli estremi del presente provvedimento, nonché dell'indicazione dei controinteressati come individuati;

- di assegnare, per l'esecuzione dell'incombente, a pena di improcedibilità del gravame, il termine perentorio di giorni 40 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza, con deposito della relativa prova entro il termine perentorio di 20 giorni decorrenti dal primo adempimento;

*Ritenuto*

di fissare per la trattazione della causa la udienza pubblica del 3 novembre 2020, manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater),  
ORDINA alla parte ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei modi e termini di cui in parte motiva.

FISSA per la trattazione della causa la udienza pubblica del 3 novembre 2020.

MANDA alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2020 tenutasi mediante collegamento da remoto, in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 84, comma 6, del D.L. 17 marzo 2020, n.18 del 2020, conv. con mod. in Legge 24 aprile 2020, n. 27 e dal decreto presidenziale n. 67 del 19 marzo 2020, con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore

Antonio Andolfi, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Mariangela Caminiti**

**IL PRESIDENTE**  
**Salvatore Mezzacapo**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.